



Proposta	n. PDET-2025-537 del 15/07/2025
Determinazione dirigenziale	n. DET-2025-530 del 16/07/2025
Oggetto	COORDINAMENTO AREE PREVENZIONE AMBIENTALE. APPROVAZIONE PRELIMINARE DI ACCORDO (2025-2029) TRA RSE S.P.A. ED ARPAE PER L'APPLICAZIONE DI METODI DI MISURA DI EMISSIONI E ODORI ATTRAVERSO CAMPAGNE DI PROFICIENCY TEST .
Dirigente adottante	Aree Prevenzione Ambientale - Guerra Luisa
Dirigente proponente	AREE PREVENZIONE AMBIENTALE - Guerra Luisa
Responsabile del procedimento	Azzoni Donata

Questo giorno *16/07/2025* il Responsabile di AREE PREVENZIONE AMBIENTALE, Guerra Luisa, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

VISTI:

- la D.D.G. n. 144 del 30/12/2024, avente ad oggetto: "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2025-2027, del Piano Investimenti 2025-2027, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2025, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2025" ;
- la D.D.G. n. 145 del 30/12/2024, avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida ed assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2025”;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;

PREMESSO:

- che da diversi anni le varie squadre di tecnici ARPAE che sul territorio regionale si occupano di emissioni in atmosfera si recano presso l’impianto LOOP con sede a Milano messo a disposizione da RSE s.p.a. in virtù di accordi tra ISPRA ed RSE per l’organizzazione di confronti interlaboratorio in materia;
- che tale impianto consente la simulazione delle emissioni da sorgenti fisse, attraverso la produzione di miscele campione contenenti i principali macroinquinanti di interesse;
- che la prova valutativa intende porre a confronto le prestazioni delle strutture tecniche partecipanti all’attività di misura delle emissioni in atmosfera e di individuare eventuali interventi migliorativi finalizzati a favorire omogeneità ed efficacia delle attività di controllo svolte dal SNPA.
- che la prova valutativa consente l’esecuzione, da parte delle Agenzie, di misure al camino artificiale di alcuni dei principali parametri normalmente rilevati durante i controlli delle emissioni in atmosfera effettuati, utilizzando i metodi analitici, gli strumenti e le procedure operative abituali;
- che RSE S.P.A. ed ARPAE intendono continuare la collaborazione avviata da tempo, con scambio di reciproche sinergie per il perseguimento del comune interesse pubblico volto allo sviluppo delle competenze e delle capacità del sistema nazionale delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale ARPA/APPA nell’applicazione dei metodi di misura per emissioni e odori attraverso campagne di Proficiency Test.

PRESO ATTO CHE:

- RSE è una società in controllo pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016, con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A., società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- RSE svolge prevalentemente attività di ricerca scientifica nell'interesse pubblico e di supporto scientifico alle istituzioni governative, nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, definiti attraverso decretazione ministeriale dal MASE e finanziati da apposite fonti finanziamento pubbliche (Ricerca di Sistema, PNRR, *Mission Innovation, Horizon Europe*);
- RSE è inclusa nell'Elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della L.196/2009;
- l'art. 15 della L. 241/1990 sancisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, sono esclusi dall'ambito di applicazione del medesimo D. Lgs 36/2023 gli accordi relativi ad una cooperazione tra Amministrazioni aggiudicatrici che svolgono le attività - oggetto della cooperazione stessa - al di fuori del mercato aperto, in funzione di obiettivi condivisi e sulla base esclusiva di considerazioni di interesse pubblico;

DATO ATTO che come specificato al punto 8 dell'accordo RSE s.p.a. sosterrà i maggiori costi delle attività previste, ARPAE riconoscerà ad RSE s.p.a. un contributo annuo di € 5.200,00 (per la presenza di due o più squadre di tecnici) da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72.

Ritenuto di provvedere con il presente atto all'approvazione del preliminare di accordo di cui in oggetto che regola i rapporti tra RSE s.p.a. ed ARPAE per le attività legate allo sviluppo delle competenze e delle capacità del sistema nazionale delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale ARPA/APPA nell'applicazione dei metodi di misura per emissioni e odori attraverso campagne di Proficiency Test, da sottoscrivere successivamente a cura della Dott.ssa Luisa Guerra in qualità di Dirigente Coordinatore delle Aree di Prevenzione Ambientale di ARPAE;

SU PROPOSTA della Dott.ssa Luisa Guerra Coordinatrice delle Aree di Prevenzione Ambientale;
La Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Donata Azzoni;

ATTESTATO:

- la regolarità amministrativa del presente provvedimento e l'assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019 come revisionato dalla D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 dalla Responsabile Servizio Amministrazione, Bilancio e controllo economico, Dr. Giuseppe Bacchi

DETERMINA

1) di approvare il preliminare dell'accordo di collaborazione (ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241) tra RSE s.p.a. ed ARPAE, per l'applicazione di metodi di misura di emissioni e odori attraverso campagne di proficiency test, che allegato alla presente (all. A) ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che:

- a. l'accordo verrà perfezionato con la sottoscrizione da parte della Dott.ssa Luisa Guerra;
- b. l'accordo avrà una durata di 5 anni;
- c. verrà riconosciuto ad RSE s.p.a., previa emissione di regolari note di debito, un contributo annuo di € 5.200,00 (da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72) nel caso della partecipazione di 2 o più squadre di ARPAE alle attività previste nell'accordo stesso; nel caso di partecipazione di una squadra l'ammontare del contributo annuo sarà pari ad € 2.600,00. Nel caso di mancata partecipazione di una o più squadre di ARPAE alle attività per uno o più annualità nulla è dovuto ad RSE s.p.a.;
- d. che il costo complessivo relativo al presente provvedimento è pari ad Euro 26.000,00 (IVA esente) avente natura di "COCEP/COCEP", è a carico dell'esercizio 2025 per € 5.200,00 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale 2025-2027 con riferimento al centro di responsabilità ACDIR;

LA DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Guerra Luisa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

ACCORDO N. _____

TRA

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., avente sede legale in Milano, Via Raffaele Rubattino n. 54, iscritta nel registro delle imprese di Milano n. 1793295, C.F. e P. Iva n. 05058230961, in persona del Responsabile dell'Unità Tecnica "Uso Efficiente dell'Energia per gli Usi finali e Territorio", Dott. Marco Borgarello, munito dei necessari poteri di rappresentanza della società, come da procura speciale conferita in data 13/01/2025 (di seguito, più brevemente "**RSE**")

e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (di seguito più brevemente **ARPAE**) (C.F. e P.IVA 04290860370), con sede legale in _Bologna, via Po n. 5, Area Prevenzione Ambientale Centro, con sede in Modena, via Fontanelli 23, rappresentata al fine del presente atto da **Luisa Guerra** - Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro e coordinatrice delle Aree Prevenzione Ambientale di ARPAE

Di seguito denominati anche singolarmente come "Parte" e congiuntamente "Parti"

Premesso che

- RSE è una società in controllo pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016, con capitale sociale detenuto dal socio unico GSE S.p.A., società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- RSE svolge prevalentemente attività di ricerca scientifica nell'interesse pubblico e di supporto scientifico alle istituzioni governative, nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, definiti attraverso decretazione ministeriale dal MASE e finanziati da apposite fonti finanziamento pubbliche (Ricerca di Sistema, PNRR, *Mission Innovation, Horizon Europe*);
- RSE è inclusa nell'Elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della L.196/2009;
- RSE si qualifica come organismo di diritto pubblico e amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- ARPAE - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna ; Arpae è un'agenzia regionale è stata istituita con la legge regionale n.13/2015 ed è operativa dal primo gennaio 2016. Integra le funzioni di Arpa (istituita con la legge regionale n.44 del 1995) e dei Servizi ambiente delle Province.
- Arpae esercita attività di autorizzazione, concessione, monitoraggio dello stato ambientale, vigilanza e controllo e analisi analitiche e aggiunge, alle attività di tutela ambientale, quelle rivolte al campo dell'energia.
- l'art. 15 della L. 241/1990 sancisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, sono esclusi dall'ambito di applicazione del medesimo D. Lgs 36/2023 gli accordi relativi ad una cooperazione tra Amministrazioni aggiudicatrici che svolgono le attività - oggetto della cooperazione stessa - al di fuori del mercato aperto, in funzione di obiettivi condivisi e sulla base esclusiva di considerazioni di interesse pubblico;

- è intenzione delle Parti collaborare, con scambio di reciproche sinergie, all'attuazione del presente Accordo per il perseguimento del comune interesse pubblico volto allo sviluppo delle competenze e delle capacità del sistema nazionale delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale ARPA/APPA nell'applicazione dei metodi di misura per emissioni e odori attraverso campagne di Proficiency Test.

Con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo le Parti intendono collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca volto allo sviluppo delle competenze e delle capacità del sistema nazionale delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale ARPA/APPA nell'applicazione dei metodi di misura per emissioni e odori attraverso campagne di Proficiency Test, così come dettagliate nelle Condizioni speciali (artt. 6-11) e generali (artt. 12-25) e nell'Allegato tecnico, parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

Art. 3 Durata

Il presente Accordo avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti. È escluso il tacito rinnovo.

Art. 4 Impegni delle Parti

In considerazione del comune interesse al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, ciascuna Parte si impegna, a svolgere le specifiche attività di propria attribuzione, come individuate nell'Allegato tecnico, e a sostenere gli oneri economici gravanti sulla medesima per la realizzazione delle stesse.

Resta inteso che la partecipazione o meno di squadre di ARPAE alle attività previste sarà programmata e concordata con RSE annualmente;

A tale scopo ARPAE si impegna a:

- a) mettere a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle azioni previste;
- b) eseguire il progetto descritto nell'Allegato tecnico;
- c) elaborare i risultati intermedi della ricerca e comunicarli a RSE.
- d) mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al ristoro delle spese dirette e indirette effettivamente sostenute da ARPAE stessa per l'espletamento delle attività previste, nei termini e nelle modalità indicati al successivo art. 8.

RSE si impegna a:

- a) mettere a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle azioni previste;
- b) eseguire il progetto descritto nell'Allegato tecnico;
- c) elaborare i risultati intermedi e finali della ricerca;

Art. 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni contenute nell'art. 12 delle Condizioni generali.

CONDIZIONI SPECIALI

Art. 6 Attività

6.1 Responsabili delle attività

6.1.1 RSE designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività Domenico Cipriano il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale di appartenenza della società.

6.1.2 ARPAE designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività Davide Varini.

6.1.3 L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso, ove possibile, per iscritto all'altra Parte.

6.2 Programma e luogo di esecuzione delle attività

6.2.1 Il programma delle attività è descritto nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

6.2.2 Nel corso dello svolgimento dei lavori, i Responsabili delle attività potranno concordare per iscritto, nel rispetto del termine di cui all'art. 3, eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti, provvedendo contestualmente ad aggiornare l'Allegato tecnico senza che ciò possa incidere sulle pattuizioni di cui agli articoli 4 e 8.

6.2.3 Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso la sede RSE di Milano. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, si concede l'accesso reciproco ai laboratori e alle strutture ai Responsabili delle attività ed al personale coinvolto nelle stesse.

6.3 Proroghe e modifiche

6.3.1 Le Parti, prima della scadenza di cui all'art. 3, potranno concordare una proroga del termine di durata del presente Accordo, su richiesta scritta e motivata che dovrà pervenire da una delle Parti all'altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine originario e l'altra Parte accetti per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.

6.3.2 Qualora la proroga preveda attività ulteriori rispetto a quelle di cui all'Allegato tecnico, le Parti concorderanno un'estensione del suddetto Allegato ed il relativo importo economico.

6.3.3 Le Parti potranno concordare che il termine di scadenza del presente Accordo, di cui all'art. 3, venga anticipato.

Art. 7 Modalità di consegna dei risultati, rapporti tecnici e relazioni

7.1 Le Parti condivideranno i risultati parziali o finali (es. relazioni e campioni) ottenuti nel corso delle attività di ricerca entro i termini e secondo le modalità previste nell'Allegato tecnico.

7.2 La corrispondenza verso RSE dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: emilab@rse-web.it.

7.3 La corrispondenza tecnica verso ARPAE dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: dvarini@arpae.it e a mpisa@arpae.it;

Art. 8 Impegni economici e modalità di rimborso delle spese

8.1 Ciascuna Parte assume integralmente a proprio carico i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo.

8.2 In considerazione del fatto che i principali costi per lo svolgimento dell'attività connessa al presente Accordo, saranno sostenuti direttamente da RSE, ARPAE si impegna ad erogare un contributo a titolo ristoro delle spese sostenute per la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato tecnico, nella misura di:

- **2.600,00 (duemilaseicento/00) euro per una squadra di personale ARPA/APPA.**
- **5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro per due o più squadre.**

da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72.

Si precisa che ARPAE erogherà il contributo ad RSE solo in caso di effettiva partecipazione di proprie squadre di personale alle attività annualmente previste nel quinquennio di validità del presente accordo.

8.3 ARPAE verserà l'importo di cui al precedente comma, a fronte della presentazione e preventiva accettazione di:

- regolari fatture elettroniche fuori campo iva;
- dichiarazione di RSE che le spese rendicontate sono state effettuate per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo;
- relazioni previste dall'Allegato tecnico.

8.4 RSE emetterà le fatture come segue:

- 100 % (cento per cento) entro 30 (trenta) giorni dal termine delle attività e presentazione del rapporto conclusivo come saldo finale.

8.5 I pagamenti saranno effettuati da ARPAE entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e della documentazione completa indicata al comma precedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. presso Filiale di via E. Carpi, 4, 20131 Milano di Banca Intesa SanPaolo, IBAN IT51V0306909509100000061463, specificando la causale del pagamento.

Art. 9 Proprietà dei risultati

9.1. I risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche e delle attività oggetto del presente Accordo, come meglio specificate nell'Allegato tecnico, saranno in contitolarità tra le Parti che si impegnano a contribuire a valorizzarli e divulgarli, sia in collaborazione che autonomamente.

9.2 Le Parti assumono reciprocamente l'obbligo di consegnare, entro il termine di cui all'art. 3, i risultati scaturenti dall'attività oggetto dell'Accordo, sotto forma di relazione/rapporto scientifico finale, indicando il logo in ogni documento della Ricerca di Sistema e la dicitura "Finanziata a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico".

9.3 ARPAE prende atto ed accetta che RSE, quale soggetto affidatario di accordi di programma finanziati attraverso stanziamenti del *Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale*, svolge progetti di ricerca resi a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.

9.4 I risultati parziali o finali conseguiti nell'ambito delle ricerche svolte in esecuzione del presente Accordo non potranno formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e non saranno pertanto suscettibili di brevettazione o altra forma di privativa.

Art. 10 Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

10.1 ARPAE prende atto ed accetta che RSE, per le motivazioni espresse al punto 9.3, è obbligata alla divulgazione e disseminazione dei risultati dei progetti di ricerca da questa finanziati con modalità che ne assicurino la massima diffusione e libertà di utilizzazione.

10.2 Le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni dei risultati derivanti dall'attività oggetto del presente Accordo.

10.3 In difetto di Accordo tra le Parti, RSE potrà comunque procedere alla libera pubblicazione, divulgazione e disseminazione che non compromettano i diritti sui risultati di cui ARPAE è titolare esclusiva perché riferibili:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente, antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

perché conseguiti autonomamente e con mezzi propri, laddove essi siano chiaramente distinguibili e separabili dai risultati delle attività oggetto del presente Accordo.

10.4 Sono fatti salvi i diritti spettanti agli autori dei risultati comunque conseguiti di essere riconosciuti e indicati come tali.

Art. 11 Diritti di accesso alle conoscenze

11.1 Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi al proprio “background” e al proprio “sideground”, come definiti al punto 10.3.

11.2 Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto dell’Accordo, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma dell’Accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività, ad eccezione di quelle contenute nell’apposita lista eventualmente inserita nell’Allegato tecnico.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 12 Definizioni

Risultati delle attività: conoscenze generate nell’ambito delle attività ovvero i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali risultati a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o altre forme simili di protezione.

Conoscenze preesistenti: le informazioni detenute dalle Parti prima della stipulazione dell’Accordo, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione all’Accordo.

Diritti d’accesso: diritti di utilizzazione che le Parti si conferiscono reciprocamente, diversi dalle licenze concesse a terzi, in relazione a conoscenze preesistenti, ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo.

Informazioni Riservate: comprendono tutte le informazioni finanziarie e societarie riguardanti la parte divulgante (incluse, tra l’altro, dati, informazioni, *report* relativi alla politica commerciale e finanziaria, ai dati storici e di *performance* della parte divulgante e/o di società direttamente e/o indirettamente controllate dalla parte divulgante, all’attività svolta dalla parte divulgante e alle caratteristiche dei luoghi in cui la parte divulgante svolge la propria attività, ivi compresi i dati di natura tecnico-ambientale) che siano state fornite alla parte ricevente, in qualsiasi forma (scritta, orale, elettronica o altro) e che riporteranno espressamente la dicitura “riservato” o “confidenziale”.

Le informazioni fornite oralmente saranno considerate Informazioni Riservate se nei cinque giorni successivi alla loro divulgazione, esse saranno anche comunicate in forma scritta riportando la richiamata dicitura comma precedente.

Art. 13 Assicurazioni

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuata nell’articolo 6.2.3 delle Condizioni Speciali. Resta inteso che il Responsabile delle attività di ciascuna delle Parti comunicherà all’altra Parte i nominativi del personale suddetto, con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni dall’effettivo inserimento nell’attività stessa.

Art. 14 Sicurezza

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo ivi inclusi gli obblighi formativi, informativi e di addestramento, qualora necessari. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D. lgs. 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in

relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, è a carico del soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 15 Responsabilità delle Parti

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 16 Confidenzialità

16.1 Le Parti concordano che le Informazioni Riservate, come definite nell'art. 12, restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e si impegnano per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente Accordo;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente Accordo.

16.2 L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine dell'Accordo e per ulteriori 2 (due) anni o fino a che le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

16.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.

16.4 Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 2 (due) anni successivi alla scadenza del termine di durata dell'Accordo.

16.5 Le Parti sono civilmente responsabili del danno che possa derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, salva la prova che tale trasgressione si sia verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 17 Recesso e risoluzione

17.1 Le Parti hanno la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

17.2 Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita.

17.3 In caso di recesso a norma del comma precedente, la Parte recedente corrisponderà all'altra l'importo delle spese eventualmente sostenute, in base al presente Accordo, fino al momento dell'intervenuto recesso.

Art. 18 Forza maggiore

Ciascuna Parte si obbliga ad informare prontamente l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente Accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.

Art. 19 Controversie

19.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere derivare dal presente Accordo o collegata ad esso, ivi incluse quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione.

19.2 Nel caso in cui non sia possibile dirimere la lite in questo modo, le Parti si impegnano, prima di intraprendere qualsiasi procedimento giudiziale, a sottoporre tutte le controversie al tentativo di mediazione dinanzi a un organismo avente sede in Milano.

19.3 In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione per la lite giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

20.1 Le Parti tratteranno i dati personali eventualmente conferiti nell'ambito delle attività rese in esecuzione del presente Accordo, esclusivamente per i fini strettamente necessari all'espletamento delle stesse.

20.2 Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR, del D. Lgs. 196/2003 e delle linee guida elaborate dallo *European Data Protection Board* (EDPB), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dalle Parti e con l'adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

20.3 Ciascuna Parte assume la qualifica di "titolare autonomo" del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

20.4 Con il presente Accordo le Parti confermano di voler determinare autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali ricevuti dai rispettivi utenti o clienti, decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati personali adeguato al rischio.

20.5 Ciascuna Parte assume pienamente ed esclusivamente tutte le responsabilità imputabili alla propria condotta, esonerando l'altra Parte da qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti subiti da terzi in conseguenza dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento.

Art. 21 Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale

Qualora nel corso delle attività oggetto del presente accordo si preveda l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, così come definiti all'art. 3 comma 1, punto 1) del Regolamento UE (UE) 2024/1689, c.d. AI Act e dalle "*Guidelines on the definition of an artificial intelligence system established by Regulation (EU) 2024/1689*", le Parti si impegnano a utilizzare tali strumenti nel rispetto di quanto previsto dall'AI Act, dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica, nonché di quanto stabilito dal Regolamento adottato da RSE per la Gestione Responsabile dell'Intelligenza Artificiale, che entrambe le Parti dichiarano di aver letto e compreso.

Ciascuna Parte si impegna a fornire informazioni chiare e trasparenti sull'utilizzo dell'IA e sarà responsabile per eventuali danni causati alla controparte dall'utilizzo non conforme e/o negligente dell'IA.

Art. 22 Patti di integrità

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare la propria condotta ai principi di eticità alle norme di comportamento contenuti nella

normativa vigente e nei rispettivi Codici Etici e Codici di Condotta, Modelli organizzativi e Piani Anticorruzione.

ARPAE è a conoscenza che RSE, ha predisposto il proprio PTPC - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, coordinandolo con il Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 consultabili sul sito aziendale www.rse-web.it, che dichiara di aver letto e compreso.

RSE è a conoscenza che ARPAE ha adottato con DDG n. 58/2025 del 30/4/2024 il proprio Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, pubblicato sul sito internet www.arpae.it, e dichiara di averne letto e compreso i contenuti.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/2001 e garantiscono il pieno e assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione, con particolare riferimento ai principi contenuti nella L. 190/2012.

Le Parti sono consapevoli che la violazione delle regole previste da tutti i sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Art. 23 Spese di registrazione

Il presente Accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/1986.

Art. 24 Clausole Vessatorie

Il presente Accordo è stato oggetto di specifico esame e negoziazione tra le Parti. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni previste dagli artt. 1341 e 1342 c.c., avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi rispettivi, che sono stati valutati ed assunti in piena libertà.

Art. 25 Disposizioni finali

Il presente Accordo sostituisce e supera ogni precedente accordo concluso fra le Parti e, l'eventuale conflitto con disposizioni contenute in accordi precedenti, si intenderà risolto con prevalenza della formulazione qui riportata.

Firmato digitalmente dalle Parti

ALLEGATO TECNICO

Attività sperimentali di confronto interlaboratorio in tema di misura delle emissioni in atmosfera – anno 2025- 2029

RSE intende sviluppare metodologie e tecniche per migliorare l'accuratezza offerta dal sistema pubblico delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale (ARPA/APPA), nel quadro del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) e con il coordinamento di ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in tema di monitoraggi ambientali alle emissioni, in ottemperanza ai requisiti della normativa comunitaria e nazionale.

In tale senso, attraverso l'impiego del proprio impianto LOOP per la simulazione delle emissioni da processi di combustione da sorgenti fisse, unico del suo genere in Italia e uno dei primi quattro in Europa, RSE intende sviluppare metodi sperimentali al fine di valutare, su base metrologica, incertezza, riproducibilità e ripetibilità dei metodi europei in materia di emissioni.

Sarà possibile, pertanto, analizzare questi metodi nel dettaglio e promuovere la creazione di procedure specifiche per l'addestramento, l'esecuzione e le verifiche che i diversi laboratori pubblici del territorio nazionale potranno utilizzare al fine di uniformare le prestazioni e garantire la cittadinanza grazie all'offerta di una serie di misure maggiormente affidabili.

Sinteticamente, le attività offerte si articolano in tre diverse fasi:

- Fase 1: analisi teorica dei metodi e delle procedure relative agli inquinanti e sostanze ritenuti di interesse;
- Fase 2: fase sperimentale di raccolta, di analisi e validazione;
- Fase 3: analisi dei risultati e formulazione di rapporti, linee guida, procedure, etc.

La Fase 1 sarà organizzata entro il primo trimestre di ogni anno, al fine di pianificare le attività dell'anno.

La fase sperimentale (Fase 2) prevede l'utilizzo dell'impianto LOOP di RSE e comprenderà:

- accesso alle strutture di RSE interessate da parte del personale delle ARPA/APPA;
- supporto scientifico da parte dei tecnici RSE nella conduzione del confronto;
- utilizzo delle attrezzature RSE e dei laboratori ritenuti utili;

- servizi accessori per il personale ARPA/APPA (quali, ad esempio, la mensa).

Per ciascun anno, l'attività sperimentale (Fase 2) sarà divisa in diverse campagne, ciascuna delle quali avrà durata tipica di una settimana lavorativa, di cui il primo e l'ultimo giorno dedicati alla preparazione e alla pulizia dell'impianto, oltre che alle operazioni di preparazione di montaggio e smontaggio delle squadre partecipanti, e 3 giorni di misure effettive, secondo il seguente calendario di massima su base settimanale:

- **lunedì**: viaggio e arrivo in RSE
- **martedì**: effettuazione della prima giornata di prova
- **mercoledì**: seconda giornata di prova
- **giovedì**: terza giornata di prova
- **venerdì**: rientro in sede

Il calendario specifico delle attività sarà stabilito nel corso delle riunioni che si svolgeranno tra RSE e le diverse ARPA/APPA.

Le modalità di accesso all'impianto e l'osservanza di regolamenti, norme e obbligazioni di legge per lo svolgimento delle attività sono regolate dal Documento di Coordinamento trasmesso dal tecnico di riferimento, che sarà compilato e sottoscritto dal richiedente prima dell'inizio della campagna.

Al termine delle sessioni di prova, ciascun laboratorio riceverà per posta elettronica un modulo elettronico per la raccolta dei risultati delle misure effettuate nel corso della Prova Interlaboratorio. Il modulo conterrà, altresì, la sigla assegnata al laboratorio stesso ai fini dell'intercomparazione. Ogni laboratorio provvederà alla compilazione e all'invio del modulo all'indirizzo 'emilab@rse-web.it' entro 15 giorni lavorativi dalla conclusione della campagna di prova.

A valle dell'elaborazione da parte di RSE, e ad una serie di riunioni organizzate prevalentemente da remoto (Fase 3) ciascun partecipante riceverà il rapporto di prova di intercomparazione, entro 2 mesi dalla conclusione dalla consegna dei dati di prova.

Il rapporto conterrà i risultati ottenuti da tutti i partecipanti alla campagna, resi anonimi. I risultati saranno espressi in termini di scostamento dal valore di riferimento e di Z-Score, secondo quanto previsto dalla norma ISO 13528:2015.

L'emissione di eventuali linee guida, raccomandazioni o check list saranno valutate di volta in volta.

PROPOSTA N. PDET 537 del 15/07/2025

Centro di Responsabilità:

OGGETTO: COORDINAMENTO AREE PREVENZIONE AMBIENTALE.
APPROVAZIONE PRELIMINARE DI ACCORDO (2025-2029) TRA
RSE S.P.A. ED ARPAE PER L'APPLICAZIONE DI METODI DI
MISURA DI EMISSIONI E ODORI ATTRAVERSO CAMPAGNE DI
PROFICIENCY TEST .

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 16/07/2025

Bacchi Reggiani Giuseppe
